

ORIGINALE

N. 6293/17 R.G.N.R.
N. 15917/17 R.G.G.I.P.

SENTENZA 5.75/20
UDIENZA 9-7-2020
DEPOSITO 9.7.2020
ESECUTIVA
SCHEMA
N. C.P.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE
dott. Alberto ZIROLDI

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE

nel procedimento a carico di:

l'imputata: nata a Bologna il 19.6.1995, residente a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Mascellaro n. 28/A, elettivamente domiciliata
17.11.2017) –assente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. (30.5.2017) – presente
e dall'Avv. (17.11.2017) - presente

PARTI CIVILI:

nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 29.11.1961, domiciliato ex lege
c/o Avv. a – presente
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. (24.10.2018) –
presente

IMPUTATA

dei reati p.e.p. dall'art. 589 bis co 1 e 7 comma, 590 c.p.
perché alla guida dell'autovettura **CITROEN C3** targata percorrendo la via Poggio nel Comune di
San Giovanni in Persiceto nel senso di marcia via Sasso / via Fanin, dopo aver superato di circa cento metri
l'accesso all'area di Riequilibrio Ecologico denominata **LA BORA**, per colpa generica, consistente in imprudenza,
negligenza e imperizia, e per colpa specifica consistente nella inosservanza delle norme che regolano la
circolazione stradale e segnatamente del disposto dell'art. 141 co 1-3 e 153 co 1 lettera b) Cds, investiva i due
pedoni, i quali percorrevano affiancati il margine

destro della suddetta strada, nello stesso senso di marcia della CITROEN C3, cagionando al investito in pieno, lesioni gravissime **a seguito delle quali decedeva** sul posto (per arresto cardiocircolatorio irreversibile secondario a gravissimo politrauma contusivo fratturativo a elettivo interessamento cranio encefalico e toracico), e allo più spostato verso il margine destro della carreggiata e urtato tangenzialmente, lesioni in corrispondenza dell'arto inferiore sinistro (ampia ferita le coscia sinistra con interessamento dei piani muscolari) con prognosi iniziale di 15 giorni e periodo complessivo di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (allo stato) pari a 40 giorni. In particolare, la ometteva di regolare la velocità del veicolo condotto avuto riguardo all'orario notturno, all'assenza di illuminazione artificiale e alle caratteristiche della strada (composta da una serie di curve e brevi rettilinei fiancheggiata da terreni agricoli a visuale parzialmente libera a causa della vegetazione sul ciglio erboso) in maniera tale da evitare pericolo per la sicurezza delle persone e da conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile e inoltre ometteva di tenere accesi i proiettori di profondità (tenuto conto dell'orario notturno e dell'assenza di illuminazione esterna nel tratto di strada percorso fuori dal centro abitato), che gli avrebbero consentito di avvistare tempestivamente ed evitare la collisione con i suddetti pedoni.

Reato commesso con il concorso di colpa delle persone offese che in violazione dell'art 190 co 1 CdS non circolavano sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il meno intralcio possibile alla circolazione

In S Giovanni in Persiceto il 12.5.2017

MOTIVAZIONE

All'esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero titolare chiedeva il rinvio a giudizio nei confronti di in relazione ai reati meglio descritti in epigrafe.

Il procuratore speciale chiedeva di procedersi con rito abbreviato.

Il giudice provvedeva in conformità.

All'udienza odierna, esaurita la discussione, il giudice ha pronunciato sentenza.

Il 12 maggio 2017, alle ore 21.25 circa, personale della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto interveniva in Via Poggio sugli esiti di un sinistro stradale in cui era coinvolto il veicolo condotto da che dopo aver superato di circa 100 m l'accesso all'area di Riequilibrio Ecologico "La Bora", investiva i due pedoni

cagionando il decesso immediato del primo e lesioni gravi al secondo per le quali lo stesso veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Anche la conducente dell'autoveicolo, in stato di shock, veniva trasportata presso il più vicino Ospedale SS Salvatore, da cui veniva successivamente dimessa con prognosi di 2 giorni per stato ansioso reattivo. La stessa veniva altresì sottoposta agli esami ematici per la verifica dell'eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, i cui esiti erano negativi.

Fra i presenti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Le uniche dichiarazioni rilevate erano quelle del pedone dal quale si apprendeva che i due si erano incamminati a piedi, lungo il ciglio della strada, nel senso di marcia delle auto, con direzione Via Fanin, insieme ai loro cani, per raccogliere tartufi. Lo stesso precisava di non riuscire a ricordare chi dei due camminasse davanti, e riferiva altresì che i suoi ricordi riprendevano solo nel momento in cui si risvegliava disteso sull'erba e con la faccia riversa nel terreno.

Il 15 maggio 2017 il Pubblico Ministero titolare, al fine di accertare le cause del decesso di nominava quale consulente medico legale la Dott.ssa Federica Fersini, che

nella relazione conclusiva identificava quale causa dello stesso un "arresto cardiocircolatorio irreversibile secondario a gravissimo politrauma contusivo fratturativo e elettivo interessamento cranio encefalico e toracico", lesioni del tutto compatibili con le modalità del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.

Il Pubblico Ministero, ritenendo altresì necessario disporre consulenza tecnica. Nell'elaborato il consulente Simocini risaliva alla posizione assunta dai due pedoni al momento dell'impatto, escludendo innanzitutto che i due stessero camminando in fila indiana, in quanto se così fosse stato, non si sarebbe prodotto un quadro lesivo nettamente differenziato tra i due.

Al contrario, affermava che i due erano uno di fianco all'altro, con il [redacted] maggiormente spostato verso il centro della carreggiata e che al momento dell'impatto, avendo avvertito il rumore della sopraggiungente autovettura, stava riportandosi verso il margine destro della carreggiata. Allo stesso modo, veniva escluso che i due, come indicato nella versione fornita da [redacted] stessero marciando sul ciglio erboso, giacché data l'altezza dell'erba in quel punto, se così fosse stato, sarebbero state rilevate tracce della stessa sugli pneumatici dell'autovettura.

Inoltre veniva calcolata la velocità pre-urto dell'auto condotta dall'imputata, stimata in 50/55 km/h e dunque perfettamente contenuta nel limite ordinario vigente in quel tratto di strada extra-urbano, pari a 90 km/h.

Il consulente rimarcava la difficoltà per la conducente il veicolo di avvistare i due pedoni, vista l'assenza di pubblica illuminazione in quel punto e tenuto conto del colore scuro degli abiti indossati dai due. Tuttavia, rilevava altresì che, se l'imputata avesse utilizzato i proiettori di profondità, che garantiscono una visuale fino a 70-80 metri, o se avesse, in alternativa, ridotto la velocità a 40 km/h, avrebbe potuto sicuramente avvedersi per tempo della presenza dei due pedoni ed evitare così la collisione.

Riguardo al comportamento tenuto dai due pedoni, la consulenza invece evidenziava il fatto che gli stessi avrebbero dovuto marciare nel senso opposto a quello dell'autovettura [redacted], o che in alternativa, avrebbero dovuto portarsi sul margine destro della carreggiata, evitando in tal modo il verificarsi dell'investimento.

Il 6 luglio 2017, anche il consulente nominato dalla difesa dell'imputata produceva relazione scritta relativa alla dinamica del sinistro stradale in oggetto. Anche in questo caso, veniva sottolineato come la velocità tenuta dalla [redacted] stimata tra i 50-58 km/h, fosse contenuta nel limite ordinario vigente su Via Poggio. Ma soprattutto veniva rimarcata l'oggettiva difficoltà per la stessa di avvistare i due pedoni tramite l'utilizzo dei soli anabbaglianti, i quali, pur avendo un raggio di azione di 30-40 m, non sono sufficienti per garantire l'illuminazione e dunque il conseguente avvistamento di oggetti o persone che abbiano un'altezza superiore ai 60 cm.

Il 29 giugno 2017 il consulente nominato dalla persona offesa [redacted] padre del pedone deceduto- depositava relazione dell'attività svolta, nelle cui conclusioni la responsabilità del sinistro stradale veniva interamente addebitata a [redacted] i per aver tenuto una velocità di circa 70 km/h, ritenuta inadeguata alle condizioni di marcia, e cioè alla strada stretta, all'orario notturno e alla visibilità limitata. Ugualmente si affermava che la stessa, grazie all'utilizzo dei fari anabbaglianti, che garantiscono una illuminazione fino a 30-40 m, con un minimo di attenzione, avrebbe potuto senza alcuna difficoltà evitare l'investimento, anche con un semplice scarto verso sinistra.

Il 26 luglio 2017 [redacted] si recava presso la Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto e presentava atto di querela nei confronti dell'imputata. Nell'atto, in particolare, lo stesso rendeva una versione diversa dell'accaduto, sostenendo che l'investimento fosse avvenuto alle 20.30,

al calar del sole, e non alle 21.30, quando la luce solare era completamente scomparsa. Inoltre si affermava che i due stavano camminando sul manto erboso, in fila indiana, e non l'uno di fianco all'altro, occupando parte della carreggiata, come ricostruito nelle consulenze. Alla denuncia, inoltre, la persona offesa allegava il certificato medico rilasciato dall'Ospedale Maggiore di Bologna, nel quale si attestavano le lesioni riportate dallo stesso a seguito dell'investimento con una prognosi di 40 giorni e non 15, come originariamente indicato nella relazione di servizio della p.g.

Il 28 agosto 2017, Il Pubblico Ministero, su richiesta della persona offesa ordinava, con decreto, l'acquisizione dei dati di traffico telefonico dell'imputata, in entrata e in uscita, per verificare se all'atto del sinistro era impegnata in comunicazioni telefoniche che potessero aver influito sulla condotta di guida. Da tali accertamenti, tuttavia, emergeva che il traffico registrato fosse riferibile solo ai momenti successivi al sinistro stradale e che quindi la stessa non avesse utilizzato il telefono alla guida.

Il 17 novembre 2017, di fronte ai Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto veniva sottoposta a interrogatorio. In quell'occasione la stessa dichiarava che quella sera stava guidando piano, a una velocità di circa 50 km/h, perché la strada era molto buia, quando sentiva un impatto improvviso e vedeva il parabrezza anteriore infrangersi. Pertanto, scendeva immediatamente dal veicolo e si accorgeva di aver investito dei pedoni solo quando sentiva dei lamenti provenienti dal fossato adiacente al ciglio della strada. Inoltre l'imputata, affermava di non ricordare se stesse utilizzando o meno, al momento dell'impatto, i fari di profondità.

All'udienza del 17 luglio 2019, per mezzo del difensore, depositava atto di costituzione di parte civile e altresì richiesta di citazione del responsabile civile in quanto, all'epoca del sinistro, l'autovettura condotta dall'imputata risultava assicurata dalla Compagnia Euro Insurances Dac.

Il procuratore della persona offesa, inoltre depositava atto di quietanza sottoscritto dagli eredi del deceduto e altresì verbale di indagini difensive.

Nello specifico, venivano assunte sommarie informazioni ex art. 391 bis c.p.p. da la quale riferiva di essere transitata su Via Poggio poco prima del sinistro stradale e di aver anch'essa dovuto rallentare, frenare e spostarsi a sinistra rispetto al bordo della strada per evitare di investire i due uomini che invadevano la carreggiata.

La stessa, inoltre, forniva alcune precisazioni sulle caratteristiche di Via Poggio, sottolineando il fatto che fosse molto stretta, buia e spesso invasa da erba molto alta, che costringeva gli automobilisti a marciare molto a destra, per evitare scontri con le auto provenienti dal lato opposto. In ultimo, la donna affermava di percorrere spesso a piedi la suddetta via per portare a passeggio il cane, ma di evitare le ore serali, di indossare il giubbino catarifrangente e di camminare sempre nel senso opposto rispetto a quello di provenienza dei veicoli.

Il 6 luglio 2020, il procuratore speciale dell'imputata, depositava memoria difensiva a sostegno della richiesta di assoluzione della stessa, nella quale, ancora una volta veniva sottolineata l'illiceità, sotto plurimi profili, della condotta dei due pedoni e altresì l'impossibilità di prevedere la presenza degli stessi da parte della conducente dell'autoveicolo. In particolare, a sostegno di tale tesi, venivano riportate le diverse normative nazionali (l. 752/1985) e regionali (l. Emilia Romagna n. 24/1991) relative alla raccolta di tartufi, che vietano lo svolgimento di tale attività durante le ore notturne, e che dunque dimostrerebbero come la presenza dei due uomini fosse del tutto eccezionale e imprevedibile per l'imputata.

Ciò posto, non è possibile pervenire all'affermazione di un giudizio di responsabilità penale nei confronti di _____ oltre ogni ragionevole dubbio.

Nello specifico, va innanzitutto rilevato come il comportamento tenuto alla guida dall'imputata, sia stato del tutto rispettoso delle norme del codice della strada e concretamente adeguato alle particolari condizioni di marcia presenti al momento del sinistro stradale.

Infatti, la _____ procedeva ad una velocità di circa 50-55 km/h, e dunque ben al di sotto del limite orario vigente su Via Poggio, pari a 90 km/h. E tale velocità, essendo particolarmente contenuta rispetto al limite vigente, deve ritenersi adeguata alle particolari condizioni della strada interessata dal sinistro, che in quello specifico tratto si presenta molto stretta, priva di pubblica illuminazione e invasa dall'erba alta.

Inoltre, l'imputata faceva legittimamente uso dei soli fari anabbaglianti e non dei proiettori di profondità. Sul punto, infatti, va precisato che l'art. 153 del nuovo codice della strada, contrariamente alla disciplina previgente che ne imponeva l'uso [art. 110 c. 1 lett. c) DPR 393/1959], prevede che il conducente possa utilizzare i proiettori di profondità al di fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione manchi o sia insufficiente, ma che tuttavia non sia obbligato a farlo.

Trattasi, quindi, di norma cautelare c.d. elastica, la cui osservanza va gradata in relazione alle circostanze di tempo e luogo.

I due pedoni, al contrario, tenevano una condotta inosservante delle norme del codice della strada, poiché in violazione dell'art. 190 CdS, camminavano l'uno di fianco all'altro, al centro della carreggiata, nello stesso senso di marcia dei veicoli e senza indossare il giubbino retroriflettente.

Del tutto inverosimile in quanto in contrasto con le risultanze oggettive, è la ricostruzione del sinistro offerta in denuncia dallo _____

Premesso ciò, deve ricordarsi come, anche nell'ambito della circolazione stradale trovi applicazione il principio dell'affidamento sull'altrui diligenza, che è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l'effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze.

Pacificamente, tuttavia, la possibilità di fare affidamento sull'altrui correttezza in tale ambito, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Cass. sez. IV, 6/12/2017, n. 7664).

Nel caso di specie, come affermato dalla più recente giurisprudenza di Cassazione in un caso del tutto analogo, è verosimile ritenere che il comportamento dei due pedoni che procedevano su strada extraurbana, al buio, contromano, e senza giubbino catarifrangente costituisca una condotta che ben poteva esulare dalla sfera di prevedibilità, e di cui dunque, secondo i principi sopra enunciati, non può ritenersi responsabile l'imputata (Cass. sez. IV, 14.4.2016, n. 35834 secondo cui «l'art. 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbino retroriflettente e contromano costituisce una condotta che potrebbe esulare dalla sfera di prevedibilità»).

Si ritiene cioè che fosse oltremodo difficile – secondo il doveroso giudizio *ex ante* – per la stessa prevedere la presenza di due pedoni a quell'ora, lungo un tratto di strada posto in aperta campagna, lontano da abitazioni e in assenza di elementi quali un'auto in sosta – che potessero far presagire la presenza degli stessi sulla carreggiata.

L'imprevedibilità della condotta dei due soggetti, inoltre, trova conferma nella disciplina relativa alla raccolta dei tartufi riportata dalla difesa, la quale proibisce lo svolgimento di tale attività nelle ore notturne.

Oltre alla dubbia prevedibilità dell'evento, va poi rilevata altresì l'oggettiva difficoltà di avvistamento dei due pedoni per l'imputata.

A tal riguardo, va infatti, in primo luogo, evidenziata l'assenza di pubblica illuminazione su Via Poggio e, al contempo, la presenza di fitta vegetazione ai bordi della strada che comprometteva la visibilità dell'automobilista.

In secondo luogo, va messo in rilievo il particolare abbigliamento dei due pedoni, caratterizzato da abiti scuri e mimetici e dall'assenza del giubbino retroriflettente.

Inoltre, va sottolineato quanto riportato nella consulenza prodotta dalla difesa, secondo cui l'uso degli anabbaglianti, seppure garantisca un raggio di azione di 30-35 m, non è idoneo ad illuminare sufficientemente oggetti o persone che, come nel caso dei due uomini, abbiano un'altezza superiore ai 60 cm. Il complesso di tali circostanze, non esclude, ma rende particolarmente dubbia la possibilità di avvistare i due soggetti sulla carreggiata.

Pertanto, non essendovi la prova certa che l'evento fosse prevedibile e altresì che l'avvistamento dei due pedoni fosse possibile, l'imputata va mandata assolta ex art. 530 co. 2 c.p.p.


P. Q. M.

Visti l'artt. 442, 530 c.p.p.

Assolve dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Bologna, 9 luglio 2020

Il Giudice
dott. Alberto ZIROLDI



Depositata in Cancelleria oggi 9.7.2020

Il Cancelliere
Lucilla Lucini